



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **68** DEL 12 AGO 2015

OGGETTO: Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Fg. 55 mappale 3 parte per mq 127 – mappale 5 parte per mq 5.488 – mappale 52 parte per mq 343. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento, si autorizza il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) a mutare la destinazione di tre porzioni di terreni di uso civico, per una superficie complessiva di mq 5.958, interessate dal “Progetto di realizzazione della seggiovia denominata ‘Arabba Fly’ e connesse piste da sci di raccordo”.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

Istanza comunale di autorizzazione prot. n. 2853 del 13.04.2015;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2015;

Parere espresso dall’Assemblea dei frazionisti di Varda in data 20.10.2014

Parere espresso dal Comitato frazionale di Arabba in data 23.10.2014;

Parere della Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno prot. n. 184070 del 04.05.2015.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO

VISTA la L. 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e il relativo regolamento approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332.

VISTO l’art. 66 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

VISTA la L.R. 22.07.1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

VISTA l’istanza del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), prot. n. 3663 del 18.04.2014, con la quale è stata chiesta, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31 e in base alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 13.11.2013, l’autorizzazione al mutamento di destinazione, fino al 31.12.2029, dei terreni di uso civico, di superficie complessiva pari a mq 6.469 censiti al catasto del Comune medesimo come segue:

- Fg. 55 mappale 3 parte per mq 127;
- Fg. 55 mappale 5 parte per mq 5.999;
- Fg. 55 mappale 52 parte per mq 342;

interessati dal “Progetto di realizzazione della seggiovia denominata ‘Arabba Fly’ e connesse piste da sci di raccordo”.

VISTE le note inviate nel frattempo dal Sig. Paolo Delmonego, in qualità di Presidente del Comitato per la valorizzazione e lo sviluppo economico-territoriale del Comune di Livinallongo del Col di Lana, datate 11.11.2013 e 21.01.2014 (registrate al protocollo regionale rispettivamente al n. 524538 del 02.12.2013 e al n. 43697 del 31.01.2014), con le quali vengono segnalate presunte incongruità/irregolarità in ordine ai verbali delle assemblee

dei frazionisti di Arabba e di Varda, con cui sono stati espressi i pareri relativi all'istanza di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico interessati dal progetto di realizzazione della seggiovia quadriposto "Arabba Fly" in Comune di Livinallongo del Col di Lana, nonché in ordine alla votazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 13.11.2013.

CONSIDERATO che la Sezione Economia e Sviluppo Montano, esaminata la documentazione presentata, con nota prot. n. 239744 del 04.06.2014, ha in particolare:

- chiesto al Comune di Livinallongo del Col di Lana di verificare compiutamente le effettive superfici di terreno interessate dalla realizzazione del progetto in argomento;
- invitato l'Amministrazione comunale, in riferimento alle citate segnalazioni del Sig. Paolo Delmonego e alle disposizioni recate dall'art. 78, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, a promuovere l'adozione di una nuova deliberazione in merito al mutamento di destinazione dei terreni di uso civico in argomento sia da parte del Consiglio Comunale che da parte della frazione di Arabba.

VISTA la nota del Comune di Livinallongo del Col di Lana, prot. n. 10342 del 26.11.2014, con la quale sono stati trasmessi i nuovi pareri rilasciati dalla frazione di Arabba in data 23.10.2014 e dalla frazione di Varda in data 20.10.2014 in merito al mutamento di destinazione dei terreni in questione, nonché è stata comunicata l'avvenuta costituzione della nuova società Arabba Fly s.r.l. quale proponente del "Progetto di realizzazione della seggiovia denominata 'Arabba Fly' e connesse piste da sci di raccordo".

ATTESO che la Sezione Economia e Sviluppo Montano con nota prot. n. 550524 del 24.12.2014, ha segnalato al Comune di Livinallongo del Col di Lana, che, ai fini del prosieguo istruttorio della pratica, è necessaria la trasmissione di un'istanza di autorizzazione aggiornata riguardo alle superfici di terreni di uso civico effettivamente oggetto di mutamento di destinazione d'uso, nonché di una nuova deliberazione di Consiglio Comunale, adottata in assenza di Consiglieri in posizione di conflitto di interessi, con la quale vengano formulate le dovute valutazioni e determinazioni in merito al contenuto e all'esito del parere non favorevole espresso dalla frazione di Varda in data 20.10.2014.

VISTA la nuova istanza del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), prot. n. 2853 del 13.04.2015, con la quale, in base alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2015, viene chiesta l'autorizzazione al mutamento di destinazione delle porzioni dei terreni di uso civico, di superficie complessiva pari a mq 5.958, censite al catasto del Comune medesimo al Fg. 55 mappale 3 parte per mq 127 – mappale 5 parte per mq 5.488 – mappale 52 parte per mq 343, interessate dal "Progetto di realizzazione della seggiovia denominata 'Arabba Fly' e connesse piste da sci di raccordo".

PRESO ATTO che le porzioni dei terreni oggetto di mutamento di destinazione sono quelle cartografate nella planimetria catastale di cui all'allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2015, con esclusione dell'area campita in colore azzurro sul mappale 5 del Fg. 55 e identificata con la lettera A, nonché dell'area campita in giallo nella medesima planimetria catastale.

VISTO il parere favorevole al mutamento di destinazione dei terreni di uso civico in questione espresso dal Comitato frazionale di Arabba in data 23.10.2014.

VISTO il parere negativo espresso dall'Assemblea dei frazionisti di Varda in data 20.10.2014.

CONSIDERATO che, in merito al suddetto parere negativo dell'Assemblea dei frazionisti di Varda in data 20.10.2014, il Consiglio Comunale di Livinallongo del Col di Lana nelle motivazioni di adozione della deliberazione n. 5 del 26.03.201, riportate nelle premesse del medesimo provvedimento, dopo aver effettuato in particolare le seguenti considerazioni:

- a) il verbale della frazione di Varda riferisce la manifestazione di "parere negativo all'impianto da parte di 5 persone che hanno condiviso il punto di vista dei Sigg. Delmonego Paolo e Sigifrido, 4 favorevoli, per un totale di 7 no e 4 si";
- b) evidenziato che "il punto di vista dei Sig.ri Delmonego Paolo e Sigifrido" risulta strettamente correlato all'interesse particolare del primo, come documentato dalla nota scritta allegata al verbale dell'assemblea;
- c) vista, in effetti, la nota del frazionista Delmonego Paolo in data 20.10.2010 con la quale esprime parere negativo in virtù delle seguenti motivazioni:
 - "- premesso che vi sono attività nella zona che operano da diversi anni, le stesse verrebbero emarginate se la realizzazione del su menzionato impianto venisse posta in essere;*
 - premesso che tali attività hanno inoltrato una domanda al Comune di Livinallongo del Col di Lana e a oggi non è pervenuta alcuna risposta; il nostro parere rimane negativo fintanto che non vengano prese in considerazione con la realizzazione del nuovo impianto anche le attività che fino ad ora hanno operato sul territorio, garantendo così uno sviluppo unitario dell'area stessa e non singolo impianto";*

- d) vista, a questo, proposito, la domanda del Sig. Delmonego Paolo presentata in data 11.07.2014 al prot. n. 6166, di concessione d'uso di parte del terreno comunale identificato al Fg. 55 particella 5, alle stesse condizioni applicate alla Società Impianti a Fune, per realizzare un ristoro nel punto in cui si intersecano i due flussi della seggiovia Arabba Fly stazione di Sorieghe;
- e) atteso, pertanto, l'interesse particolare sotteso al parere negativo reso dal Sig. Delmonego Paolo in seno all'assemblea dei frazionisti di Varda, al cui voto risulta aver partecipato, peraltro, il fratello Delmonego Mario;
- f) ritenuto necessario deliberare in merito al parere della frazione di Varda e al relativo esito, nonché, in via confermativa, sull'intera procedura in parola, anche in considerazione dell'affidamento già consolidatosi sulla scorta della precedente deliberazione;
- g) ricordato che, nell'assunzione delle determinazioni che le sono proprie, è dovere dell'Amministrazione comunale operare nel perseguimento di finalità e interessi che vadano oltre alle esigenze dei singoli in ossequio al canone generale di imparzialità e di buon andamento (art. 97 della Costituzione; art. 1 della L. n. 241/1990);

ha ritenuto che il parere negativo riferito dal verbale dell'assemblea dei frazionisti di Varda possa essere superato in quanto motivato da ragioni di carattere strettamente personale che si prospettano cedevoli rispetto ai benefici ritraibili dalla concessione dei terreni in argomento, i quali risultano destinati a riverberarsi a favore di una compagine sociale ben più ampia rispetto a coloro che hanno manifestato il proprio voto negativo in seno all'assemblea frazionale, avuto riguardo, da un lato, ai vantaggi resi dal futuro impianto ai suoi fruitori nonché, più in generale, alla collettività, anche sul piano della sicurezza infrastrutturale e, dall'altro, alle condizioni – anche di carattere economico – che verranno stabilite onde conciliare quanto concesso con i bisogni della comunità locale che l'Amministrazione rappresenta, senza dire che l'impianto in esame costituisce opera qualificata dalla legge di pubblica rilevanza e, inoltre, già assistita da una ingente contribuzione pubblica.

PRESO ATTO, inoltre, che l'Amministrazione comunale di Livinallongo del Col di Lana ha dichiarato che:

- per le aree che resteranno libere da manufatti, nel periodo che va dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, la società concessionaria deve mantenerle libere e in buono stato, al fine di consentire ai titolari dei diritti di uso civico e relativi concessionari l'esercizio dell'attività pastorizia, in coerenza con la destinazione demaniale delle stesse;
- le aree interessate dal "Progetto di realizzazione della seggiovia denominata 'Arabba Fly' e connesse piste da sci di raccordo" non interrompono il demanio civico.

RILEVATO, dalla documentazione sopra citata, che le motivazioni contenute nel parere contrario della Frazione di Varda del 20.10.2014 non riguardano specificatamente aspetti connessi alla tutela delle terre di uso civico e dei relativi diritti di godimento dei terreni da parte della collettività frazionale interessata, ma questioni attinenti ad attività economiche private, nonché problematiche di natura urbanistica.

VISTO il parere favorevole al mutamento di destinazione dei succitati terreni espresso dalla Sezione Regionale Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno con nota prot. n. 184070 del 04.05.2015.

VISTA la nota della Sezione Economia e Sviluppo Montano, prot. n. 214837 del 21.05.2015, con la quale ha informato il Comune di Livinallongo del Col di Lana che il Sig. Paolo Delmonego, in qualità di Presidente del Comitato per la valorizzazione e lo sviluppo economico-territoriale del Comune di Livinallongo del Col di Lana, ha chiesto (con comunicazione informale a mezzo e-mail) di essere informato in merito alla pratica in oggetto, prima della sua evasione, segnalando di aver dato mandato al proprio legale di preparare una relazione riguardante presunte irregolarità della connessa deliberazione di Consiglio Comunale e relativi pareri frazionali.

VISTA la nota del Sig. Paolo Delmonego, in qualità di Presidente del Comitato per la valorizzazione e lo sviluppo economico-territoriale del Comune di Livinallongo del Col di Lana, datata 04.06.2015, con la quale vengono segnalati presunti vizi di procedura riguardanti sia i pareri frazionali espressi dalla frazione di Arabba (verbale del comitato frazionale in data 23.10.2014) e dalla frazione di Varda (verbale dell'assemblea in data 20.10.2014), che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.03.2015.

VISTA la nota della Sezione Economia e Sviluppo Montano, prot. n. 243561 del 12.06.2015, con la quale si chiede al Comune di Livinallongo del Col di Lana di verificare:

- se sussistano effettivamente i presunti vizi di procedura rappresentati dal Sig. Delmonego nella suddetta comunicazione datata 04.06.2015;
- se il Progetto di variante per la realizzazione della seggiovia "Arabba Fly", che risulta essere stato presentato alla Provincia di Belluno, interessi superfici di terreni di uso civico diverse da quelle oggetto della citata istanza comunale prot. n. 2853 del 13.04.2015.

CONSIDERATO che, nell'ambito di un altro procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico, riguardante il "Progetto per la realizzazione di una nuova telecabina denominata 'Arabba – Portados' e delle infrastrutture accessorie e complementari in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)", l'Amministrazione comunale di Livinallongo del Col di Lana (BL), con nota prot. n. 5562 del 22.07.2015, ha trasmesso alla Sezione Economia e Sviluppo Montano:

- copia del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto reg. gen. n. 911/2015, presentato dal Sig. Paolo Delmonego per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della succitata deliberazione del Consiglio Comunale di Livinallongo del Col di Lana n. 5 del 26.03.2015, nonché delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Livinallongo del Col di Lana nn. 6 – 7 – 8 in data 26.03.2015 riguardanti altre opere e impianti da eseguirsi da parte della Società Impianti Turistici Boè s.r.l., (ricorso che contesta, in particolare, la violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 78 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la presunta sussistenza di posizioni di conflitto di interesse da parte dei Consiglieri Comunali partecipanti alla discussione e al voto di tali suddette deliberazioni, e la violazione dello Statuto comunale in ordine alla valutazione del parere reso dalla frazione di Varda);
- copia della relativa ordinanza del TAR Veneto in data 16.07.2015 con la quale viene respinta la domanda di sospensiva delle citate deliberazioni consiliari, avendo ritenuto che il danno paventato dal ricorrente, oltre ad essere di natura meramente economica, non sembra presentare le caratteristiche dell'attualità e della concretezza.

CONSIDERATO che la deliberazione del Consiglio Comunale di Livinallongo del Col di Lana n. 5 del 26.03.2015 risulta allo stato efficace, in quanto il TAR Veneto con Ordinanza in data 16.07.2015 ha respinto la domanda cautelare presentata dal Sig. Paolo Delmonego nell'ambito del citato ricorso reg. gen. n. 911/2015.

CONSIDERATO che spetta all'amministrazione comunale verificare la sussistenza di eventuali vizi procedurali derivanti dalla partecipazione al procedimento di amministratori in conflitto di interessi, essendo di competenza regionale solo la valutazione della compatibilità della nuova destinazione d'uso rispetto agli interessi delle collettività titolari dei diritti di uso civico oggetto del procedimento stesso.

CONSIDERATO che la procedura per il rilascio di detta autorizzazione è disciplinata dalla L.R. 22 luglio 1994, n. 31, dalla L. 16.06.1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 28.02.1928, n. 332. In particolare l'art. 12 della L. 1766/1927 stabilisce che può essere autorizzato il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico sempre che si tratti di terreni classificati a categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. n. 1766/1927.

CONSIDERATO che la deliberazione esecutiva della Giunta Regionale del Veneto n. 3725 del 06.12.2005, con la quale sono state chiuse le operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico in Comune di Livinallongo del Col di Lana, per una superficie complessiva di ettari 4753.15.29, ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione dei terreni in argomento alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/1927, ai sensi degli art. 4 e 5 della L.R. 31/1994, per cui gli stessi possono essere mutati di destinazione previa autorizzazione regionale.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 26.01.2010 con la quale sono state approvate le "Direttive e procedure amministrative concernenti la verifica di congruità dei prezzi di alienazione e dei canoni di concessione dei terreni di uso civico, nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31".

VISTA la perizia di stima del valore dell'indennizzo per il mancato godimento dei diritti di uso civico relativa ai terreni in oggetto, redatta dal Tecnico comunale geom. Roberto Sorarù in data 23.05.2014.

RITENUTO che il valore dell'indennizzo relativo al mancato godimento dei terreni di uso civico determinato dalla suddetta perizia di stima in complessivi € 7.054,88 rientri nei limiti di congruità.

RILEVATO che, dall'introito del canone concessorio annuo di € 2.512,42, il Comune di Livinallongo del Col di Lana percepisce un ammontare complessivo di proventi stimato pari a € 35.056,41, superiore al valore dell'indennizzo per il mancato godimento dei diritti di uso civico dei terreni in questione.

CONSIDERATO che il succitato mutamento di destinazione non incide sostanzialmente sulla continuità del demanio civico del Comune di Livinallongo del Col di Lana.

ATTESO che l'autorizzazione in questione riguarda solo l'aspetto relativo al mutamento di destinazione dei terreni di uso civico e che è fatta salva ogni altra autorizzazione occorrente sulla base di specifiche norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia ambientale e di vincolo paesaggistico, forestale e idrogeologico, nonché in materia di edilizia e urbanistica.

REPUTATO che non sussistono motivi ostativi, per quanto riguarda la tutela degli usi civici, all'accoglimento dell'istanza di mutamento di destinazione in oggetto.

RITENUTO opportuno subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'impegno da parte del richiedente di lasciare indenne la Regione del Veneto da responsabilità in merito al mutamento di destinazione dei terreni in argomento, derivanti dall'eventuale inosservanza di norme edilizie, urbanistiche, ambientali, etc.) o dalla lesione di interessi o di diritti eventualmente esistenti in capo a soggetti pubblici e privati.

DECRETA

- 1) Di dichiarare quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di autorizzare il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), fino al 31.12.2029, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22.07.1994 n. 31, a mutare la destinazione delle porzioni dei terreni di uso civico, di superficie complessiva pari a mq 5.958, censite al catasto del Comune medesimo al Fg. 55 mappale 3 parte per mq 127 – mappale 5 parte per mq 5.488 – mappale 52 parte per mq 343, interessate dal “Progetto di realizzazione della seggiovia denominata ‘Arabba Fly’ e connesse piste da sci di raccordo”.
- 3) Di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della normativa degli usi civici; è fatta salva ogni altra autorizzazione occorrente sulla base di specifiche norme di settore, con particolare riferimento a quelle in materia ambientale e di vincolo paesaggistico, forestale e idrogeologico, nonché in materia di edilizia e urbanistica.
- 4) Di stabilire che i terreni di cui al punto 2) devono ritornare all'antica destinazione qualora venga a cessare lo scopo per il quale la presente autorizzazione è stata accordata.
- 5) Di dare atto che i proventi derivanti dal mutamento di destinazione dei terreni di cui al punto 2) devono essere destinati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/1994, alla realizzazione di opere pubbliche di interesse delle collettività frazionali titolari dei terreni di che trattasi.
- 6) Di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata alla accettazione da parte del richiedente, che si intende assunta in mancanza di contrario avviso entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di lasciare indenne la Regione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di norme (edilizie, urbanistiche, ambientali, etc.) o dalla lesione di interessi o di diritti eventualmente esistenti in capo a soggetti pubblici e privati.
- 7) Di stabilire che, ad avvenuta stipulazione dell'atto di concessione dei terreni di cui al punto 2), il Comune di Livinallongo del Col di Lana deve trasmetterne copia alla Regione Veneto – Sezione Economia e Sviluppo Montano.
- 8) Di inviare il presente decreto al Comune di Livinallongo del Col di Lana, affinché venga affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 10) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.
- 11) Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Dott. Stefano Sisto

